



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale



La legge nazionale 194/2015: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Inquadramento della legge nel contesto internazionale: bilanci e prospettive future

Vincenzo Montalbano
Ufficio DISR III
Agricoltura e sostenibilità ambientale

Roma, 20 febbraio 2024


Il sistema agrobiodiversità in Italia

- **Convenzione sulla biodiversità**, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124
- **Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101

Il sistema agrobiodiversità in Italia

Le leggi regionali


(prima del 2008)



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Le leggi regionali


(prima del 2008)



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Le leggi regionali


(prima del 2008)



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Le leggi regionali


(dal 2008 al 2015)



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Le leggi regionali

(dal 2008 al 2015)



Regione **Friuli Venezia Giulia**:
L.R. 22 aprile 2002, n. 11

Regione **Emilia Romagna**: L.R.
29 gennaio 2008, n. 1

Regione **Marche**:
L.R. 3 giugno 2003, n. 12

Regione **Abruzzo**:
L.R. 18 dicembre 2012, n. 64

Regione **Toscana**:
L.R. 16 luglio 1997, n. 50
L.R. 16 novembre 2004, n. 64

Regione **Umbria**:
L.R. 4 settembre 2001, n. 25

Regione **Lazio**:
L.R. 1 marzo 2000, n. 15

Regione **Sardegna**:
L.R. 7 agosto 2014, n. 16

Regione **Campania**:
Reg. regionale 3 luglio 2012, n. 6

Regione **Puglia**:
L.R. 11 dicembre 2013, n. 39

Regione **Basilicata**:
L.R. 14 ottobre 2008, n. 26


Regione **Sicilia**:
L.R. 18 novembre 2013, n. 19



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Le leggi regionali

(al 2023)



Regione **Friuli Venezia Giulia**:
L.R. 22 aprile 2002, n. 11

Regione **Emilia Romagna**: L.R.
29 gennaio 2008, n. 1

Regione **Marche**:
L.R. 3 giugno 2003, n. 12

Regione **Abruzzo**:
L.R. 18 dicembre 2012, n. 64

Regione **Molise**:
L.R. 28 febbraio 2022, n. 1

Regione **Puglia**:
L.R. 11 dicembre 2013, n. 39

Regione **Basilicata**:
L.R. 14 ottobre 2008, n. 26

Regione **Calabria**:
L.R. 25 maggio 2018, n. 14

Regione **Toscana**:
L.R. 16 luglio 1997, n. 50
L.R. 16 novembre 2004, n. 64

Regione **Umbria**:
L.R. 4 settembre 2001, n. 25

Regione **Lazio**:
L.R. 1 marzo 2000, n. 15

Regione **Sardegna**:
L.R. 7 agosto 2014, n. 16

Regione **Campania**:
Reg. regionale 3 luglio 2012, n. 6

Regione **Sicilia**:
L.R. 18 novembre 2013, n. 19



Il sistema agrobiodiversità in Italia

11 dicembre 2015 - G.U. numero 288

SERIE GENERALE

Spediti: abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 dicembre 2015 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARDEA, 78 - 00198 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-5091 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Come costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 1° dicembre 2015, n. 194. Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. (15G00210)..... Pag. 1 Ministero della salute	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 19 settembre 2015. Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della medesima legge. (15A09235) Pag. 9
DECRETO 6 agosto 2015, n. 185. Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli accisi inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale". (15G00209) Pag. 7	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell'economia e delle finanze DECRETO 4 dicembre 2015. Modalità di individuazione del maggior gettito afferente al territorio della regione Valle d'Aosta da riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015. (15A09256)..... Pag. 11

LEGGE 1° dicembre 2015, n. 194.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. (15G00210).....





Il sistema agrobiodiversità in Italia

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 288

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2015, n. 194.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, on farm ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:

a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;

b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;

c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;

d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agri-

coltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:

a) che sono originarie di uno specifico territorio;

b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.


3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Art. 1

Oggetto e finalità

La presente legge, in conformità alla **convenzione sulla biodiversità**, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al **Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al **Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e** alle **Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario**, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012 stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare...





Il sistema agrobiodiversità in Italia

- Art. 3** Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 4** Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 5** Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 7** Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 8** Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 10** Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

- Art. 12** Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 13** Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 14** Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
- Art. 15** Iniziative presso le scuole

- Art. 16** Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Il sistema agrobiodiversità in Italia

Articolo 3

Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. È istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste **l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**.

2. Nell'Anagrafe **sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali** di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.



Articolo 17

Disposizioni attuative

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto definisce **le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3**

Decreto 18 gennaio 2018, n. 1862

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12179>

Articolo 3

Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. È istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'**Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (oggi abrogata a seguito dell'emanazione del *decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52*), e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

D.M. n. **36393** del 20 dicembre 2018

- n. **1480** risorse genetiche vegetali;
- n. **90** risorse genetiche animali.

Regione	Risorse genetiche vegetali	Risorse genetiche animali
Campania	260	9
Emilia Romagna	177	25
Lazio	199	22
Marche	101	6
Toscana	702	22
Umbria	41	6



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Decreto 18 gennaio 2018, n. 1862

Allegato 3

CAMPI OBBLIGATI (*)	Riferimento a passaporto (art. 6.3 LLGG)	Campo COMPILABILE da chi presenta domanda SI/NO (non visibile in questa fase)	DATO PUBBLICABILE SI/NO (dati interni)	SCHEDA ANAGRAFE NAZIONALE - RISORSE GENETICHE VEGETALI																				
				*	NICODE	---	SI	Codice anagrafe nazionale	(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVE AVERE UN CODICE IDENTIFICATIVO UNICO E UNIVOCO CHE SARÀ ATTRIBUITO DAL MINISTERO IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA)															
*	RCODE	---	SI	Codice regionale	(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)																			
*		---	SI	Codice nazionale	(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)																			
*	-	SI	SI	Famiglia:																				
*	GENUS	SI	SI	Genere:																				
*	SPECIES	SI	SI	Specie:	indicare nome comune e nome scientifico della specie (completo di eventuale sub-specie e classificatore)																			
*	GLBA 2	SI	SI	Nome della varietà (come generalmente noto)																				
*		SI	SI	Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)																				
*		SI	SI	Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato																				
*		NO	NO (dati interni)	Dati dell'istruttoria della Regione competente per territorio																				
		NO	NO (dati interni)	protocollo di arrivo della richiesta di iscrizione alla Regione competente:																				
		NO	NO (dati interni)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ESITO ISTRUTTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positivo (motivato)</td> <td>negativo (motivato)</td> <td>Richiesta di documentazione/informazioni integrative (prot. data, e cosa è stato richiesto) (possibilità di ripetere N volte)</td> <td>data e prot. arrivo documentazione e informazioni integrative (N volte)</td> <td>NOTE DI ISTRUTTORIA</td> <td>AD ESITO POSITIVO: data trasmissione della richiesta al nucleo di valutazione/commissione</td> <td>PARERE: data riunione, modalità di riunione, esito parere motivato o rinvio per richiesta documentazione/informazioni integrative</td> <td>AD ESITO POSITIVO: trasmissione al Mipaaf della richiesta di iscrizione (n. protocollo e data)</td> </tr> </tbody> </table>							ESITO ISTRUTTORIA								positivo (motivato)	negativo (motivato)	Richiesta di documentazione/informazioni integrative (prot. data, e cosa è stato richiesto) (possibilità di ripetere N volte)	data e prot. arrivo documentazione e informazioni integrative (N volte)	NOTE DI ISTRUTTORIA	AD ESITO POSITIVO: data trasmissione della richiesta al nucleo di valutazione/commissione
ESITO ISTRUTTORIA																								
positivo (motivato)	negativo (motivato)	Richiesta di documentazione/informazioni integrative (prot. data, e cosa è stato richiesto) (possibilità di ripetere N volte)	data e prot. arrivo documentazione e informazioni integrative (N volte)	NOTE DI ISTRUTTORIA	AD ESITO POSITIVO: data trasmissione della richiesta al nucleo di valutazione/commissione	PARERE: data riunione, modalità di riunione, esito parere motivato o rinvio per richiesta documentazione/informazioni integrative	AD ESITO POSITIVO: trasmissione al Mipaaf della richiesta di iscrizione (n. protocollo e data)																	
*		NO	NO (dati interni)	Parere del nucleo di valutazione/commissione																				
			NO (dati interni)	Regione di trasmissione del parere, competente per territorio:																				
			NO (dati interni)	numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere																				
			NO (dati interni)	PARERE:	positivo (motivato)	negativo (motivato)	parere allegato (sottoscritto dai componenti il/la nucleo di valutazione/commissione)																	
*			NO (dati interni)	Dati dell'istruttoria del Mipaaf																				



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Risorse genetiche animali di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con D.M. vari

	1	2	3	4	5
Regione	Risorse iscritte con decreto del 20 dicembre 2018, n. 36393	Risorse iscritte con decreto del 04 dicembre 2019, n. 38654	Risorse iscritte con decreto del 9 dicembre 2019, n. 39407	Risorse iscritte con decreto del 23 dicembre 2020, n. 9397041	Risorse iscritte con decreto del 15 marzo 2023 n. 156997
Abruzzo					
Basilicata			9		
Calabria					
Campania	9				
Emilia Romagna	25				
Friuli Venezia Giulia					
Lazio	22				
Liguria					
Lombardia					
Marche	6				
Molise					
Piemonte					
Puglia		2			
Sardegna					
Sicilia					
Toscana	22				
Trentino Alto Adige					
Umbria	6				
Valle d'Aosta					
Veneto					
Totali					
	90	2	9	237	207

90
2
9

101

Il sistema agrobiodiversità in Italia

Decreto 18 gennaio 2018, n. 1862

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SEI QUI: Pannello di controllo » login

Amministrazione

-  **Gestione Operatori**
Gestione operatori Pannello di controllo.
-  **Template**
Definizione dei template dei documenti da generare.

Risorse

-  **Gestione Risorse Ministero dell'Agricoltura**
Gestione delle risorse Ministero dell'Agricoltura.
-  **Gestione Richieste Modifica**
Gestione Richieste Modifica.

Istruttoria

-  **Risorse sottoposte al parere del Ministero dell'Agricoltura**
Risorse sottoposte al parere del Ministero dell'Agricoltura.
-  **Gestione Decreti**
Generazione e consultazione decreti generati per le risorse pubblicate.

Classificazione

-  **Gestione Specie**
Classificazione delle specie.

Utenti

-  **Gestione Utenti**
Gestione utenti registrati.
-  **Gestione Utenti Temporanei**
Gestione attivazione / eliminazione utenti temporanei.

Reports

Nota prot. n. 31038 del 24 gennaio 2022

D.M. del 9 giugno 2023, n. 299044 – Referenti regionali

Articolo 4 Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. È istituita la **Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**, composta:

- a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*;
- b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete è coordinata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 17 Disposizioni attuative

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto individua:

le **modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4** nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformità a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.

Decreto 24 ottobre 2018, n. 10400

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13339>



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Decreto 24 ottobre 2018, n. 10400

Allegato 2 - Agricoltori e allevatori custodi

6 - Modalità di riconoscimento degli AAC da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (istruttoria, ecc.)

Sono automaticamente riconosciuti quali Agricoltore o Allevatore custode (AAC) i soggetti già inseriti in un sistema approvato formalmente (Legge regionale) o finanziati direttamente (propria domanda in Ageo) o indirettamente (sostenuti da progetti finanziati con specifiche misure dei PSR regionali), e consolidato, di controllo e verifica della loro attività di conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritte nell'Anagrafe nazionale.



Nota alle Regioni nel febbraio 2019



D.M. del 19 dicembre 2019, n. 41102

D.M. del 5 febbraio 2021, n. 57098



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Decreto 24 ottobre 2018, n. 10400

Allegato 3 - Centri di conservazione ex situ e/o banche del germoplasma (CCES/BG)

6 - Modalità di riconoscimento dei CCES/BG e di adesione alla rete nazionale della biodiversità

Aderiscono automaticamente alle rete di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194 i Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG), previa comunicazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario conservate ed iscritte all'Anagrafe nazionale, i soggetti già inseriti in un sistema approvato formalmente (*p.es. con Legge regionale o finanziati direttamente - propria domanda in Agea - o indirettamente - sostenuti da progetti finanziati dal PSR - dalle specifiche misure dei PSR regionali o da altri Progetti finalizzati alla conservazione del germoplasma di interesse agrario ed alimentare a rischio di erosione genetica finanziati con risorse nazionali e regionali*), di controllo e verifica della loro attività di centri di conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o erosione genetica, iscritte nell'Anagrafe nazionale.



Nota alle Regioni nel febbraio 2021



D.M. del 22 dicembre 2021, n. 672439

D.M. del 28 dicembre 2023, n. 705947

D.M. del 17 aprile 2023, n. 207219

Articolo 5

Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il **Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**, al fine di:

- costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
- consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
- consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.




Articolo 7

Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. All'aggiornamento del **Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.

2. Il **Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni **cinque anni**, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.



D.M. del 15 marzo 2021, n. 123242 -
Costituzione e nomina componenti del
Comitato tecnico scientifico

Articolo 8

Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

Composizione del Comitato

D.M. n. 23165 del 28.09.2016

D.M. n. 570674 del 2.11.2021



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Articolo 10

Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito, con una dotazione di **500.000...**

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto....definisce le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

- Dal **2017** ad oggi sono stati finanziati:
 - n. 90 progetti realizzati a livello locale dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento
- Nel **2023** sono stati risultati idonei:
 - n. 16 progetti (n. 15 delle Regioni e 1 dalla Provincia autonoma di Trento)



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Articolo 12 Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì **previsti appositi itinerari**, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Articolo 13 Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.



Articolo 14

Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. La Repubblica riconosce il giorno **20 maggio** quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.



Il sistema agrobiodiversità in Italia


Art. 15 Iniziative presso le scuole

1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.



Articolo 16 Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, **prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.**



Il sistema agrobiodiversità in Italia

Prossimi passi

- Aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
- Attivare e pubblicare il portale e l'anagrafe



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Grazie per l'attenzione

www.politicheagricole.it

DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale

Sede: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

E-Mail: disr3@politicheagricole.it

PEC: cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it